



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"GIOVANNI PAOLO II"**

**PROCEDURA RISTRETTA PER  
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO,  
FACCHINAGGIO E INVENTARIAZIONE,  
NONCHE' FORNITURA DI SCAFFALATURE,  
PER IL TRASFERIMENTO PRESSO LA NUOVA  
SEDE DELL’ISTITUTO**

**CIG 03763383FO**

**DISCIPLINARE GENERALE DI GARA**

**Indice**

Titolo 1.	Generalità.....	3
Art.1.1.	Oggetto dell'appalto.....	3
Art.1.2.	Condizioni Generali.....	4
Art.1.3.	Modalità di esecuzione del Servizio .....	4
Art.1.4.	Obbligo di sopralluogo .....	4
Art.1.5.	Durata del contratto.....	5
Art.1.6.	Deposito Cauzionale .....	5
Art.1.7.	Responsabilità dell'Aggiudicatario.....	5
Art.1.8.	Notifiche e comunicazioni .....	6
Art.1.9.	Inadempienze e penalità .....	6
Art.1.10.	Risoluzione del contratto .....	7
Art.1.11.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	7
Art.1.12.	Verifiche .....	8
Art.1.13.	Foro competente .....	8
Art. 2.	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	8
Art. 2.1.	Termine di presentazione offerte .....	8
Art. 2.2.	Modalità di presentazione .....	9
Art. 2.3.	Documentazione amministrativa (Busta n. 1).....	10

Art. 2.4.	Offerta tecnico organizzativa (Busta/e n. 2) .....	12
Art. 2.5.	Offerta economica (Busta/e n. 3) .....	14
Art.3.	Istruzioni per la compilazione e motivi di esclusione. ....	15
Art.3.1.	Motivi di esclusione di carattere generale.....	15
Art.3.2.	Motivi di esclusione relativi alle modalità di presentazione delle offerte. 17	
Art.3.3.	Motivi di esclusione relativi al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di autocertificazione.....	18
Art.3.4.	Formulazione di più offerte alternative o di offerte condizionate.....	18
Art.4.	Valore delle dichiarazioni. ....	19
Art.5.	Discordanza tra diversi elementi delle offerte. <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
Art. 6.	Criteri e Modalità di aggiudicazione .....	19
Art. 6.1.	Punteggio .....	19
6.2.	Criteri di aggiudicazione .....	19
6.3.	Modalità di aggiudicazione .....	20
Art. 7.	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO .....	22
Art. 8.	PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI.....	26
Art. 8.1.	Ammissione di R.T.I. e Consorzi.....	26
Art. 8.2.	Modalità di presentazione delle offerte in caso di R.T.I. o Consorzi	27
Art. 9.	AVVALIMENTO .....	29
Art. 10.	SUBAPPALTO .....	30

## **Art. 1. Generalità**

---

### **Art.1.1. Oggetto dell'appalto**

Formano oggetto dell'appalto le prestazioni di trasloco, facchinaggio e contestuale inventariazione dei beni che potranno occorrere all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" durante il trasferimento dei beni mobili dall'attuale sede, ubicata in Via Samuel Hahnemann 10, alla nuova, ubicata in Viale Orazio Flacco.

E' altresì compresa nel presente appalto la fornitura di scaffalature industriali, necessarie per attrezzare:

- i locali farmacia;
- gli archivi sanitari.

Si precisa che tali prestazioni non risultano determinabili dettagliatamente nella loro specificità tecnica.

Esse si riferiscono principalmente ad arredi e suppellettili, con relativo smontaggio e rimontaggio, nonché al trasferimento di macchinari ed attrezzature, cartelle cliniche, specialità farmaceutiche giacente a magazzino, nonché alla inventariazione dei beni trasportati e di quelli già presenti presso la nuova sede, come meglio precisato negli allegati tecnici.

A titolo esemplificativo le prestazioni richieste potranno essere delle seguenti tipologie:

- prestazioni di solo operatore;
- prestazioni con camion da trasporto ed operatore
- prestazioni con camion da trasporto dotato di montacarichi e operatore
- prestazioni con muletto e operatore
- prestazioni con scala aerea e operatore
- Inventariazione di beni mobili

Eventuali altri interventi che richiedano l'utilizzo di attrezzature diverse da quelle indicate potranno essere comprese nella proposta progettuale delle ditte. Eventuali ulteriori prestazioni rispetto a quanto previsto dal presente appalto potranno essere oggetto di specifica richiesta, nei limiti economici previsti da legge e più avanti precisati, e con modalità e costi che saranno concordati, nei limiti economici previsti contrattualmente, con l'IRCCS.

L'appalto sarà aggiudicato per lotto unico ed indivisibile.

L'importo presuntivo dell'appalto ammonta ad € 110.000 (centodiecimila) oltre IVA.

#### **Art.1.2. Condizioni Generali**

Le Ditte aggiudicatarie si impegnano a provvedere all'espletamento del servizio con personale adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse. Al personale dovranno essere forniti gli abiti da lavoro, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale della ditta, nonché tutta l'attrezzatura indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) come previsto dal presente capitolato di gara.

Le ditte dovranno assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dei servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria sollevando l'IRCCS da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

#### **Art.1.3. Modalità di esecuzione del Servizio e Responsabile del procedimento**

Le modalità di esecuzione delle attività dovranno essere svolte dalla ditta risultata aggiudicataria secondo le modalità operative e la tempistica prevista nel proprio progetto tecnico.

Le indicazioni generali e particolari che la ditta deve seguire nella formulazione del proprio progetto sono riportate nell'allegato "A" – Disciplinare Tecnico.

Responsabile del Procedimento è il Dr. Giovanni Molinari Dirigente Responsabile Area Gestione del Patrimonio .

#### **Art.1.4. Obbligo di sopralluogo**

Le ditte concorrenti, mediante sopralluogo obbligatorio da comprovare mediante attestazione, assumeranno tutte le notizie ed i dati necessari per una efficace valutazione delle difficoltà connesse alla fornitura, quali tipo dei locali, vincoli degli stessi, localizzazione, scarico e percorso dei materiali, situazione di montaggio, orario di accesso e quanto altro necessario per una corretta fornitura, anche alla luce di quanto precisato in premessa.

Per quanto sopra, nessuna responsabilità potrà essere assunta dall'IRCCS, per errate o insufficienti valutazioni svolti dalla ditta concorrente.

Si considera in assoluto, che la ditta, prima di presentare offerta, abbia acquisito la certezza della possibilità di provvedersi nei termini contrattuali, di tutti i materiali, meccanismi, apparecchi, accessori e manufatti occorrenti.

Non sarà ammissibile alcuna giustificazione al riguardo né la sostituzione di tutto o parte di quanto indicato in offerta, per difficoltà di approvvigionamento che dovessero sopravvenire.

Per effettuare il sopralluogo, che potrà avvenire in tutti i giorni lavorativi, la ditta dovrà prendere gli opportuni contatti con l'Area Gestione Tecnica dell'IRCCS attraverso specifica richiesta rivolta in tal senso, da inviarsi a mezzo fax al n. **(+39) 080-5555119**.

#### **Art.1.5. Durata del contratto**

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicatarie entro il termine massimo di mesi 2 (due), ovvero entro i termini migliorativi proposti in sede di gara, dalla data di inizio delle attività.

Terminate le operazioni di trasferimento le attività oggetto dell'appalto o complementari ad esso potranno proseguire, nei limiti di cui all'art. 28 del DM 28/10/1985 ( 1/5 ed 1/6 d'obbligo) spesa previsti dalla presente procedura, anche nei successivi due mesi dalla data di conclusione delle attività di trasferimento alle condizioni e termini di seguito specificati ed alle condizioni riportate nell'offerta economica.

I prezzi di aggiudicazione non saranno soggetti a revisione prezzi.

#### **Art.1.6. Deposito Cauzionale**

Prima della stipula del contratto, secondo l'uso del commercio, l'aggiudicatario deve costituire cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto, al netto delle prestazioni complementari, nelle forme previste dalla vigente normativa ( D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ) . Il deposito cauzionale definitivo rimane vincolato per tutta la durata del contratto ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'Impresa aggiudicataria e dopo che l'Impresa avrà provato di aver pagato ogni eventuale spesa contrattuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.

#### **Art.1.7. Responsabilità dell'Aggiudicatario**

Prima dell'inizio del Servizio la Ditta aggiudicataria dovrà individuare fra i propri dipendenti la persona che svolgerà funzioni di referente nei confronti dell'IRCCS; il referente avrà il compito di controllare l'operato dei dipendenti e collaboratori assumendosene le relative responsabilità.

La Ditta aggiudicataria deve altresì comunicare prima dell'inizio del Servizio un numero di cellulare, di telefono fisso, di fax e un indirizzo di posta elettronica presso i quali il suo personale è costantemente rintracciabile.

Trattandosi di attività autonoma espletata direttamente dall'Impresa, ovvero dal suo personale, essa è l'unica responsabile della buona esecuzione dei servizi appaltati.

La ditta è responsabile per ogni danno causato da strumenti, macchinari e/o proprio personale a persone, animali, beni mobili ed immobili, sia dell'IRCCS che di terzi.

L'Amministrazione dell'IRCCS è sollevata da ogni responsabilità in materia e l'Impresa è tenuta a provvedere a proprie spese al ripristino delle cose danneggiate.

I danni arrecati saranno accertati in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa nel giorno e nell'ora comunicati dall'Amministrazione dell'IRCCS.

A fronte delle suddette responsabilità e di ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi per sinistri derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati l'impresa dovrà costituire polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi con copertura non inferiore a 100.000 Euro per ogni singolo evento ed a 200.000 Euro per la copertura per il periodo di vigenza contrattuale ivi inclusa l'eventuale proroga .

#### **Art.1.8. Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'IRCCS alle quali si intenda dare data certa e da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.

Anche le comunicazioni da parte della Ditta all' IRCCS alle quali la Ditta intenda dare data certa, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La ricevuta di ritorno fa fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica.

Per la decorrenza dei termini di cui al presente articolo, si fa esclusivamente riferimento alla data di ricevuta dell'avviso A.R.

#### **Art.1.9. Inadempienze e penalità**

In caso di gravi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria agli obblighi assunti con il presente appalto, l'IRCCS provvederà a contestare, mediante lettera raccomandata A/R, l'inadempienza riscontrata fissando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della comunicazione affinché la ditta possa fornire le proprie osservazioni e giustificazioni circa l'inadempienza contestata.

Qualora le osservazioni e giustificazioni fornite non siano ritenute valide l'IRCCS potrà applicare le seguenti penali :

- prestazione proposta ma non effettuata: € 1.000 per ogni giorno di ritardo;
- non corretta o mancata esecuzione delle attività: € 700 ;
- rapporti di lavoro incompleti: € 300;
- ritardo nel completamento del lavoro: €. 200,00 per ogni giorno successivo alla data prevista di termine dell'intervento.

A seguito di varie contestazioni scritte con l'applicazione delle relative penali l'IRCCS avrà facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 5 (cinque) da darsi mediante lettera raccomandata A.R. - .

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo L'IRCCS potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Le contestazioni formalizzate, inibiscono fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

#### **Art.1.10. Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto indicato all'articolo precedente, l'IRCCS può richiedere la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- per motivi di interesse pubblico;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda aggiudicataria, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute ed igiene sul lavoro;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- inosservanza di norme emanate a disciplina della materia oggetto del presente appalto.

La risoluzione del contratto avverrà con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa aggiudicataria.

Al riguardo l'IRCCS potrà avvalersi sulla cauzione prestata nonché sui compensi eventualmente ancora da liquidare; fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi.

#### **Art.1.11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre il fornitore deve garantire, prima della consegna dei beni , qualora obbligatorio, all'Amministrazione contraente il rispetto

della normativa di cui sopra, trasmettendo la documentazione specificata nel successivo articolo “Installazione delle apparecchiature”, ovvero:

- documento della sicurezza ex art. 4 del d.lgs 626/94 e succ. mod. e integr., per forniture che non prevedono la realizzazione di opere edili;
- Piano Operativo della Sicurezza prescritto dal d.lgs 494/96 e succ. mod. e integr., laddove la dimensione e complessità delle opere edili portino a tale obbligo (cantieri con rischi particolari; cantieri senza rischi particolari e numero uomini/giorno superiore a 200).

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art.1.12. Verifiche**

L'IRCCS, al fine di verificare le modalità di esecuzione del servizio proposte in sede di offerta tecnica, si riserva comunque la facoltà di effettuare, oltre a quanto espressamente previsto contrattualmente, verifiche a campione.

#### **Art.1.13. Foro competente**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Bari (Ba).

## **Art. 2. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

---

### **Art. 2.1. Termine di presentazione offerte**

- 1) L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, pena esclusione, al seguente indirizzo: “IRCCS Istituto Tumori – Bari; via Hahnemann, 10 - 70124 Bari” **entro le ore 14,00 del giorno 30 novembre 2009**. Qualora l'offerta non pervenisse entro il su riportato termine la stessa verrà considerata nulla ad ogni effetto.
- 2) All'ammissione delle offerte, secondo le modalità di seguito specificate, si procederà in seduta pubblica **alle ore 10,00 del 1° dicembre 2009**.
- 3) Il plico, a pena di nullità dell'offerta, dovrà essere consegnato presso il suddetto Ufficio Protocollo. Lo stesso potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di



consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

- 4) L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'amministrazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
- 5) Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Gli allegati F) e G) al presente disciplinare sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet: <http://www.oncologico.bari.it/> – Sezione bandi ed esiti di gara, dal quale potranno essere scaricati come originale.

Sul medesimo sito è inoltre presente in formato elettronico la restante documentazione di gara già trasmessa .

Le richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax al n. (+39) 080-5555131 e dovranno pervenire entro e non oltre il nono giorno antecedente il termine fissato per la ricezione delle offerte.

Questa Amministrazione pubblicherà, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, sul sito web di cui sopra, il contenuto delle risposte ai quesiti ed alle richieste di chiarimento che perverranno dalle ditte.

## **Art. 2.2. Modalità di presentazione**

- a)** L'offerta e tutta la documentazione richiesta dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico sigillato, recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o suo procuratore, recante altresì all'esterno:
  - gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, o dei concorrenti in caso di R.T.I.)
  - gli estremi del destinatario
  - la dicitura “*Procedura ristretta per la fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione - Offerta*”
- b)** Il suddetto plico deve contenere al suo interno le tre buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnico - organizzativa e l'offerta economica come da schema sottoindicato. Di conseguenza, le buste da rilevarsi all'interno della busta principale saranno le seguenti:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
☒ N°1	<i>“Procedura ristretta per la fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione – Documentazione amministrativa</i>	Documentazione amministrativa
☒ N°2	<i>“Procedura ristretta per la fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione - Offerta tecnico - organizzativa</i>	Documentazione tecnico-organizzativa
☒ N°3	<i>“Procedura ristretta per la fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione - Offerta economica</i>	Offerta economica

- c)** Tutte le buste dovranno essere non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto).
- d)** Le espressioni “busta/e sigillata/e” e “plico sigillato” di cui sopra comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere sigillati mediante l'applicazione, su tutti i lembi di chiusura, di una striscia di carta incollata o di plastica adesiva o di materiale comunque atto a garantire la perfetta chiusura delle buste. Su tali strisce deve essere apposto un sigillo (con ceralacca, ovvero con una qualsiasi impronta o timbro che individui univocamente il proponente), e una firma che sia apposta a scavalco tra la busta e il materiale di sigillatura. Tanto al fine di assicurare la segretezza dell'offerta e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura originaria.
- e)** Si sottolinea che nelle buste 1 e 2, a pena di esclusione, non deve essere inserito alcun riferimento al prezzo di quanto oggetto del presente appalto e dei servizi accessori (da indicarsi esclusivamente nella busta 3). Laddove richiesto, ogni eventuale dato di costo sarà espresso in termini di percentuale rispetto ai costi indicati nella busta n. 3.
- f)** Ciascuna offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, una sola offerta e, pertanto, non saranno ammesse offerte alternative. Le offerte non possono essere condizionate né sottoposte a condizioni e termini non espressamente previsti dal presente Disciplinare.
- g)** Le ditte offerenti, nella redazione delle proprie offerte di gara, devono utilizzare la modulistica allegata.

### **Art. 2.3. Documentazione amministrativa (Busta n. 1)**

La/e Busta/e n. 1 dovrà riportare la dicitura *“Procedura ristretta per la fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione Documentazione amministrativa”*

e dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto nonché, a pena di esclusione, i seguenti documenti (possibilmente nello stesso ordine con cui sono di seguito elencati):

- A. Il presente disciplinare ed il disciplinare tecnico, siglato su tutte le pagine e firmato nei due appositi spazi dell'ultima pagina da persona avente titolo alla rappresentanza della ditta offerente;
- B. una **garanzia a corredo dell'offerta**, costituita in uno dei modi previsti dall'art.75 D Lgs.163/2006 nella misura del 2% (due percento) del prezzo base del lotto indicato nel bando. Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione secondo quanto indicato dal D.Lgs.163/2006, dovrà includere nella "Busta 1" la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) o, diversamente, la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Ad ogni buon fine si precisa che:

- In caso di R.T.I. già costituiti il deposito cauzionale potrà essere prestato anche dalla sola impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- In caso di R.T.I. non ancora costituiti il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese raggruppande e contenere il richiamo alla natura collettiva della partecipazione alla gara.
- In caso di RTI già costituiti ovvero da costituire il beneficio di cui all'art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006 è subordinato al possesso da parte di tutte le aziende raggruppate/raggruppande della specifica certificazione come innanzi descritta.
- In caso di Consorzio, già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato al Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, il deposito cauzionale potrà essere costituito da una delle imprese consorziate con indicazione che il soggetto garantito è il costituendo Consorzio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione della Contratto. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 l'Amministrazione appaltante, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni lavorativi dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione.

La predetta cauzione copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel caso di dichiarazioni mendaci.

- C. dichiarazione, rilasciata sulla base dell'apposito schema di cui all'Allegato "C", sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento, ai

sensi degli artt. 38, 39, 40, 41 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di R.T.I. i fatturati globali e di settore saranno considerati cumulativamente.

- D. dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato “D”) che verrà rilasciato dal personale incaricato dell’IRCCS al momento della visita dei luoghi ove verrà svolto l’appalto;
- E. **procura speciale** comprovante la facoltà del sottoscrittore di impegnare la società concorrente, nell’ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da un Procuratore speciale.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, qualora emergano elementi tali da indurre specifici approfondimenti, ulteriori verifiche di ufficio oltre quelle espressamente previste dal d.lgs. 163/2006.

**Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.**

#### **Art. 2.4. Offerta tecnico organizzativa (Busta/e n. 2)**

- 1) La/e Busta/e n. 2, da compilarsi in ragione di una busta per ciascun sub-lotto cui si partecipa, dovrà riportare la dicitura **“Procedura ristretta per la fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione - Offerta Tecnico - organizzativa”**, e dovrà contenere la seguente documentazione, rilegata in un unico fascicolo e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
  - A. Una **RELAZIONE RIEPILOGATIVA** delle caratteristiche della offerta, contenente i seguenti argomenti.
    - A.I. Descrizione generale della proposta di trasferimento, che ne illustri lo spirito generale, gli obiettivi, le caratteristiche dei servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione eccetera.
    - A.II. Descrizione delle attrezzature che saranno impiegate nel trasloco e nel facchinaggio;
    - A.III. Descrizione del servizio di inventariazione, delle attrezzature hw utilizzate, del software utilizzato, con particolare attenzione agli aspetti di formazione del database di inventario che sarà consegnato alla stazione appaltante eccetera;
    - A.IV. Pianificazione delle attività/Cronoprogramma;
    - A.V. Profili professionali impiegati nelle diverse fasi di lavoro;

- A.VI. descrizione accurata delle migliori proposte nella formulazione della offerta rispetto a quanto definito dalla stazione appaltante.
- B. Copia dello schema di offerta economica - allegato “E”, priva dell’indicazione dei prezzi.**
- C. All’offerta dovrà essere allegato il **Piano della Sicurezza** del Concorrente nella erogazione delle attività oggetto di appalto.
- D. L’Offerente dovrà predisporre un **programma temporale dell’esecuzione del Servizio**. Il programma dovrà essere realizzato in forma di diagramma di Gantt, con scala dei tempi a partire dal primo giorno di consegna, indicando la durata in giorni lavorativi e le relative precedenze delle diverse fasi. **Il programma temporale dovrà prevedere la conclusione delle attività entro il termine massimo di 60 giorni solari consecutivi** decorrenti dall’avvio delle operazioni ovvero entro i termini migliorativi proposti in sede di gara.
- E. Ogni altra documentazione, in lingua italiana ovvero, se diversa, accompagnata da traduzione, a carattere tecnico – organizzativo che il concorrente ritenga utile esibire in grado di dettagliare e completare le prestazioni oggetto dell’appalto.
- 2) **Al fine di consentire alla/e Commissione/i giudicatrice/i di poter svolgere gli adempimenti burocratici e tecnici con la massima celerità, si raccomanda che tutta la documentazione contenuta nella busta n. 2 sia debitamente rilegata, nel minore numero di volumi possibile.** Ciascuno dei volumi dovrà riportare l’indice del proprio contenuto, con pagine numerate. La rilegatura deve essere ottenuta con un sistema che non consenta la manomissione o la sostituzione di fogli; ad esempio, è corretta una rilegatura a fogli incollati ad un opportuno dorsetto o spillati tra loro; tali metodi, infatti, escludono la perdita o la sostituzione dei singoli fogli. Viceversa, devono essere evitati sistemi che consentano fogli volanti o tra loro aggregati in modo non stabile, come ad esempio la rilegatura con dorsetti ad anelli, o il sistema con raccoglitori ad anelli e fogli forati, o l’utilizzo di buste trasparenti, ancorché tra loro rilegate in un volume, che contengano fogli volanti. Si prega di inserire la documentazione richiesta nello stesso ordine con cui è stata in precedenza elencata.
- 3) Tutta la documentazione contenuta nella/e busta/e “2” dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “1”. Per gli RTI valgono le indicazioni di cui al successivo articolo 5 del presente disciplinare.
- 6) La documentazione deve essere redatta in lingua italiana, e, qualora in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana a norma di legge.
- 7)

## Art. 2.5. Offerta economica (Busta/e n. 3)

1. La/e Busta/e n. 3, da compilarsi in ragione di una busta per ciascun sub-lotto cui si partecipa, dovrà riportare la dicitura **“Procedura ristretta per la fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione - Offerta Economica”** e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:
  - A) l’offerta economica redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, la quale dovrà riportante, pena esclusione, tutte le indicazioni di prezzo, in cifre e lettere, sulla base di quanto indicato nell’ **allegato “E”**.
  - B) copia del presente disciplinare di gara, non compilato e senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto in modo leggibile per accettazione e siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;
  - C) eventualmente, **e non a pena di esclusione**, un ulteriore plico chiuso, a corredo di ciascuna offerta economica, recante all’esterno la dicitura **“Giustificazioni per eventuale offerta anomala”**, anch’esso controsigliato sui relativi lembi di chiusura per come sopra descritto, dove dovranno essere rinvenute, ai sensi dell’art. 86, c. 5, del citato D.Lgs. n. 163/2006, le giustificazioni ritenute pertinenti rispetto ad uno o più dei criteri riportati nel comma 2 dell’art. 87 dello stesso Decreto – in merito agli elementi costitutivi dell’offerta stessa, ai fini della relativa valutazione di congruità, qualora venga riscontrata anormalmente bassa secondo i criteri stabiliti al comma 1 del predetto art. 86.

L’offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nel presente disciplinare e nel disciplinare tecnico schema di proposta – contratto e nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e per effettuare il servizio .

L’amministrazione si riserva, nel caso, la possibilità di richiedere al provvisorio aggiudicatario ulteriori giustificazioni o precisazioni, oltre quelle rinvenute nella busta di cui sopra, atte a dimostrare la congruità dell’offerta ritenuta sospettosamente anomala.

L’amministrazione, altresì, si riserva , a suo insindacabile giudizio ed al solo fine di una completa istruttoria, di procedere all’apertura della busta “Giustificazioni per eventuale offerta anomala” .
2. La Dichiarazione d’offerta **dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del -concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “1”**.
3. In ogni caso, i prezzi unitari netti offerti dovranno essere espressi ed in valuta euro, e, comunque, si intenderanno omnicomprensivi quindi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

4. In caso di discordanza tra le indicazioni tecniche riportate nei diversi documenti di offerta tecnica, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per l'Amministrazione appaltante.
5. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà irrevocabile, nonché valida ed impegnativa, per 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Tale termine prolungato è connesso con la specificità e complessità degli impianti da realizzare, nonché dei tempi di ultimazione del manufatto ospedaliero cui si riferisce il presente appalto. Entro tale termine l'Amministrazione appaltante procederà a comunicare, a mezzo raccomandata A.R., con le modalità previste dall' art. 79, comma 5, lettera a) del precitato D.Lgs., l'aggiudicazione definitiva della procedura in parola.
6. Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, l'Amministrazione si riserva la relativa valutazione, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924. l'Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

#### **Art.2.6. Istruzioni per la compilazione e motivi di esclusione.**

##### **Art.2.6.1. *Motivi di esclusione di carattere generale.***

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche in forma di autocertificazione;
- m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.



n) che hanno commesso violazioni di una qualunque norma vigente dell'ordinamento italiano, che preveda espressamente come sanzione l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ovvero l'impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494<sup>1</sup> e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui sopra, la SA chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la SA chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e potrà altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

#### **Art.2.6.2. *Motivi di esclusione relativi alle modalità di presentazione delle offerte.***

Saranno ritenute non valide, le offerte:

---

<sup>1</sup> **Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; articolo 3, comma 8.** Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.(comma così modificato dall'articolo 86, comma 10, d.lgs. n. 276 del 2003, poi dall'articolo 20, comma 10, decreto legislativo n. 251 del 2004); si veda anche l'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- pervenute per qualsiasi motivo, **dopo la scadenza del termine utile** per la presentazione;
- inviate a **indirizzi diversi** da quello indicato;
- **non sottoscritte dal legale rappresentante** o da persona legalmente riconosciuta nelle forme prescritte;
- **che non reca all'esterno gli estremi del mittente** (denominazione o ragione sociale del concorrente, o dei concorrenti in caso di R.T.I.);
- **che non reca all'esterno la dicitura “Procedura ristretta per la fornitura di (nome gara) – Offerta”**
- che all'interno della busta principale, **non reca esclusivamente**, per ciascun lotto, **le tre buste** prescritte;
- Che **riportano indicazioni economiche** nelle buste “1” e “2”.
- **Prive della attestazione di avvenuto sopralluogo** (allegato “D”).
- **Prive del deposito cauzionale richiesto;**

*Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di queste prescrizioni.*

**Art.2.6.3. *Motivi di esclusione relativi al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di autocertificazione.***

Le dichiarazioni devono essere presentate rispettando le formalità di legge in materia di autocertificazione (si richiamano esplicitamente i seguenti articoli del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Articolo 18 - Copie autentiche, Articolo 19 - Modalità alternative all'autenticazione di copie, Art. 19-bis - Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva, Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze, Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive).

La documentazione di cui innanzi, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della Ditta, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate.

*Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di questa prescrizione.*

I documenti indicati nella lettera di invito, se prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge. A insindacabile giudizio della Commissione di Gara, documenti privi di traduzione potranno non essere considerati ai fini delle valutazioni.

I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea.

**Art.2.6.4. *Formulazione di più offerte alternative o di offerte condizionate.***

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più

di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa. Le ditte non possono partecipare a più gruppi di offerta, né con forme di collegamento imprenditoriale né di controllo anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile salvo che le stesse non possano dimostrare che il rapporto di collegamento non ha influito sul loro rispettivo comportamento in occasione della presente procedura ( Corte di Giustizia CE – Sentenza 19 maggio 2009 – C 538/2007) .

In ossequio al principio di buon andamento e della par condicio fra i concorrenti, ciascuna offerente dovrà indicare una sola offerta e non saranno ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel disciplinare di gara e relativi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

*Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di queste prescrizioni.*

#### **Art.2.7. Valore delle dichiarazioni.**

Ogni singola dichiarazione fornita sarà vincolante per la Ditta in caso di accoglimento della proposta tecnico-economica da essa fornita. Il mancato rispetto di quanto dichiarato e/o garantito in ciascuno dei documenti presentati in gara darà facoltà alla SA di procedere all'incameramento del deposito cauzionale e all'annullamento della aggiudicazione, con attribuzione della medesima alla ditta classificatasi subito dopo nella graduatoria finale della gara. Oltre all'incameramento del deposito cauzionale, è fatto salvo e impregiudicato il diritto della stazione appaltante di rivalersi per eventuali ulteriori danni.

### **Art. 3. Criteri e Modalità di aggiudicazione**

---

#### **Art. 3.1. Punteggio**

Il lotto, **unico ed indivisibile**, oggetto della presente gara verrà aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di seguito stabilite.

Il punteggio sarà così attribuito:

- I) massimo punti 40 attribuibili all'offerta con il prezzo più basso (alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con il criterio della proporzione inversa);
- II) massimo punti 60 attribuibili all'aspetto qualitativo e tecnico/organizzativo, suddivisi e meglio specificati, nel disciplinare tecnico.

#### **3.2. Criteri di aggiudicazione**

**3.2.1.** Atteso che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di cui all'art.83 del D.Lg.vo. n.163/06, si specifica che i punteggi massimi attribuibili ai singoli elementi valutativi verranno distribuiti secondo le seguenti modalità:

**A) massimo punti 40 attribuibili all'offerta con il prezzo più basso:**

Alla Ditta che avrà proposto l'offerta con il miglior prezzo, determinato sulla base della sommatoria delle quotazioni di cui ai punti da 1 a 6 dello schema di offerta economica allegato "E", verranno attribuiti 40 punti ed ai prezzi delle altre Ditte punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio ditta considerata} = 40 \times \frac{\text{prezzo}_{\text{più basso}}}{\text{prezzo}_{\text{ditta considerata}}}$$

**B) massimo punti 60 attribuibili all'aspetto qualitativo, suddivisi secondo le specifiche riportate nell'Allegato "B").**

Alla Ditta che in sede di valutazione qualitativa espressa avrà ottenuto, dalla somma dei punteggi parziali, il punteggio qualitativo più alto, verranno attribuiti 60 punti ed alle altre Ditte punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio ditta considerata} = 60 \times \frac{\text{punteggio}_{\text{assegnato alla ditta}}}{\text{miglior}_{\text{punteggio}_{\text{assegnato}}}}$$

In tutti i calcoli di gara, ivi inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte sospettosamente anomale, saranno attribuiti punteggi interi e decimali. Eventuali punteggi frazionari saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

- 3.2.3. Previa normalizzazione a 60 dei punteggi totali attribuiti per gli aspetti qualitativi** secondo i criteri e con le modalità descritte nel disciplinare tecnico, l'offerente che non avrà ottenuto un punteggio totale minimo di **36** punti non verrà ammesso alla fase successiva di apertura delle offerte economiche.
- 3.2.4. I punteggi di qualità saranno assegnati sulla base della griglia riportata nell'allegato "B" – "Punteggi".**

**3.3. Modalità di aggiudicazione**

- 3.3.1. Per la valutazione qualitativa delle proposte formulate dalle ditte partecipanti verrà nominata, con deliberazione del Legale rappresentante della Amministrazione appaltante una Commissione Giudicatrice.

- 3.3.2. La gara sarà dichiarata aperta in pubblica seduta da un Dirigente dell'Amministrazione, in veste di Presidente del seggio di gara, alla presenza di almeno due testi, presso gli uffici dell'Amministrazione appaltante..

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate), potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente che dovrà esibire, prima dell'avvio delle operazioni di gara, apposita delega, conferita da persona avente titolo, allegando fotocopia di un documento di identificazione con fotografia. Nell'ipotesi venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti . Si precisa che solo ai titolari delle ditte od ai procuratori delle ditte partecipanti (dotati di rappresentanza estesa nelle forme di legge) sarà data facoltà di intervenire e/o di chiedere la assunzione a verbale di proprie dichiarazioni.

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o telegramma, con congruo anticipo.

Si precisa inoltre che le sedute delle Commissioni giudicatrici, diverse da quelle di apertura delle Buste 1, e delle Buste 3 si svolgeranno a porte chiuse.

- 3.3.3. Nella seduta di apertura della gara si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi di offerta, e alla verifica della presenza, al loro interno, delle 3 buste "1", "2" e "3".

Nella stessa seduta, ovvero in una successiva, si procederà all'apertura delle buste n.1 di tutte le offerte pervenute ed alla verifica della regolarità della documentazione di gara ai fini della conseguente ammissione.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti previsti dagli art. da 38 a 45 del D.Lgs. 163/06, l'Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara. In tal caso le modalità di presentazione delle suddette integrazioni dovranno pervenire all'Ufficio protocollo previste dal presente art. ed innanzi indicate.

- 3.3.4. Successivamente in seduta riservata la Commissione Giudicatrice provvederà ad effettuare la valutazione tecnica delle proposte procedendo all'apertura delle buste n. 2 (relativamente alle sole ditte ammesse) recanti la dizione ***“Procedura ristretta per fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione Offerta tecnico - organizzativa”*** .
- 3.3.5. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, le ditte ammesse verranno convocate, dal Presidente del seggio di gara, per un'apposita riunione aperta al pubblico per procedere alla lettura delle valutazioni tecniche formulate dalle Commissioni ed alla apertura delle buste n.3 recanti la dizione ***“Procedura ristretta per fornitura di servizi di trasloco, facchinaggio e inventariazione – “Offerta Economica”*** oltrechè alla lettura dei prezzi offerti.

- 3.3.6. Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 3.3.7. L'appalto sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo.
- 3.3.8. Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da loro delegati **muniti di procura**. Le sedute aperte al pubblico diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo telegramma o fax, con congruo anticipo.
- 3.3.9. Successivamente si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. **Successivamente alla ricezione della comunicazione in parola, sarà possibile, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 s.m.i., richiedere l'accesso agli atti di gara, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.**
- 3.3.12. Ad ogni buon fine si rammenta che l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di
- a)** procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida qualora sia verificata la convenienza della stessa;
  - b)** non procedere all'aggiudicazione provvisoria se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;
  - c)** sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
  - d)** non dar seguito motivatamente alla stipula del Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva;
  - e)** non dar luogo ad alcuna aggiudicazione (provvisoria o definitiva) ove intervengano ragioni di convenienza, utilità, opportunità e di carenza di interesse, oppure in ipotesi di sopravvenuta revoca, parziale o totale, dell'erogazione del finanziamento.

**In tutti i precedenti casi (b, c, d, e), il presente appalto si intenderà revocato e le Ditte non avranno alcunché a pretendere, neanche a mero titolo di rimborso spese.**

#### **Art. 4. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

---

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire all'amministrazione contraente la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell' della amministrazione contraente, a garanzia degli impegni contrattuali di importo pari al 10% del valore dell'offerta, al netto dell'IVA, presentata in sede di gara. Rimangono impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 113, comma 1) del .Lgs. 163/06;
- b) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti che all'impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui all'art. 9, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalle amministrazioni appaltante e contraente o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- e) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che l'Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- f) certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 - rilasciata dagli uffici competenti - da cui risulta l'ottemperanza alla legge stessa nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che attesti la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- g) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.
- h) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2 D.L. 210/2002, come modificato dalla legge di conversione 266/2002.

**Ed in caso di aggiudicazione in favore di R.T.I. anche :**

- i) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo.

La documentazione di cui ai precedenti punti b) e c), d), e), f) e g):

- In caso di R.T.I. dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria; la documentazione di cui al precedente punto h) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

- in caso di Consorzio dovrà essere presentata da tutte le Imprese consorziate e dal Consorzio stesso; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dal Consorzio che concorre;
- in caso di Consorzio Stabile, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, dal Consorzio stesso nonché dalle Imprese per le quali il Consorzio concorre; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dal Consorzio che concorre.

Le dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del DPR 445/00 dovranno essere rese:

- dal titolare (e dal direttore tecnico ove presente) se si tratta di impresa individuale;
- dal socio (e dal direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (e del direttore tecnico ove presente), se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In merito alla veridicità di quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria, l'Amministrazione appaltante rimane facoltata ad effettuare, a campione, gli accertamenti ritenuti più opportuni secondo le modalità previste dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 ovvero sulla base delle disposizioni eventualmente contenute nei propri regolamenti interni.

Rimane inteso che l'Amministrazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 163/06, contestualmente all'invio delle comunicazioni di rito alla ditta aggiudicataria potrà richiedere, a conferma di quanto dichiarato dalla medesima, specifica certificazione :

- al Registro delle Imprese, istituito presso la competente CC.I.AA., recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;
- al competente ufficio del Casellario giudiziario con riferimento a sentenze di condanna passate in giudicato nonché con riferimento a decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art 444 c.p.p. e comunque ad ogni condanna per la quale vi sia stato il beneficio della non menzione;



La predetta certificazione riguarderà:

- il titolare (ed il direttore tecnico ove presente) se si tratta di impresa individuale;
- il socio (ed il direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari (ed il direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (e del direttore tecnico ove presente), se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

La certificazione in parola, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), verrà richiesta anche per gli amministratori dell'impresa aggiudicataria, muniti di potere di rappresentanza, il cui incarico sia cessato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.C.E. ed i cui nominativi siano stati indicati nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato "C".

Rimane facoltà dell'Amministrazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno, richiedere alla ditta aggiudicataria di procedere all'acquisizione, in originale, delle predette certificazione ai fini della celerità del procedimento di verifica. In tal caso le certificazione di cui innanzi dovranno essere trasmesse entro i termini previsti per l'esibizione della restante documentazione .

Si precisa che, nell'ipotesi in cui, nel lasso temporale intercorso tra la data ultima fissata per la presentazione delle offerte e la data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione , dovessero verificarsi variazioni relative alla composizione degli organi di amministrazione, muniti di potere di rappresentanza, o, se previsto, del direttore tecnico, l'impresa aggiudicataria rimarrà impegnata a segnalarlo entro il quinto giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

In caso di esito positivo della detta attività di verifica, l'aggiudicazione diverrà efficace a favore del concorrente. In caso di esito negativo, l'Amministrazione dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.

Ove l'Amministrazione appaltante non ritenga, per motivi di opportunità o convenienza, indire una nuova gara, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che sarà tenuto a presentare con le modalità innanzi indicate la documentazione sopra indicata.

Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che verrà, pertanto, incamerata.

Si rammenta che:

- a)** la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b)** la falsa dichiarazione costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto;.

- c) l'aggiudicatario della gara, all'atto della stipula del contratto, conforme allo schema di allegato al presente disciplinare di gara, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura;
- d) il termine di cui al primo capoverso del presente art. 5 può, a richiesta motivata del soggetto aggiudicatario, essere prorogato dall'amministrazione contraente sino ad ulteriori giorni 15 solari; trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell'Amministrazione contraente dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario. In tale caso, verrà data comunicazione all'Amministrazione appaltante e l'aggiudicazione sarà effettuata da quest'ultima a favore del soggetto secondo classificato. Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento motivato dell'Amministrazione appaltante nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che sono state fornite notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

**Si precisa altresì che, ai sensi dell'art.11 D. Lgs.163/2006:**

- **l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;**
- **la stipulazione del contratto avverrà secondo l'uso del commercio;**
- **l'offerta è irrevocabile fino al termine più sopra stabilito per la stipulazione del contratto. Se questa non ha avuto luogo entro il predetto termine, l'Aggiudicatario definitivo può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. In tal caso non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate, nonché, se è intervenuta l'esecuzione in via d'urgenza, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal direttore dell'esecuzione e/o dei lavori ivi comprese quelle per le opere provvisionali**

## **Art. 5. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI.**

---

### **Art. 5.1. Ammissione di R.T.I. e Consorzi.**

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

Conformemente alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005 e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del R.T.I. da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che - anche avvalendosi di società terze secondo le modalità di seguito

riportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.

E' ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, e delle imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, nell'Allegato "C" al presente disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Conformemente alla richiamata segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536 del 18/01/2005, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, nei casi in cui due o più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici richiesti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del consorzio così composto.

È invece ammessa senza limitazione la partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, nei casi in cui i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta 1 - Documenti"), di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

#### **Art. 5.2. Modalità di presentazione delle offerte in caso di R.T.I. o Consorzi**

Ferme restando tutte le indicazioni e prescrizioni in ordine ai requisiti di partecipazione ed ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione delle Buste 1, 2 e 3, cui si rimanda integralmente, i concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni.

- la dichiarazione conforme al facsimile Allegato "C" del presente Disciplinare dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il R.T.I. sia costituito sia costituendo; in caso di Consorzio la predetta dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura;
- In caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel facsimile di cui all'Allegato "C" al presente Disciplinare, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- In caso di R.T.I. costituendo ovvero di consorzio non ancora costituito, la Dichiarazione di cui all'Allegato "C" al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda dovrà:

- (solo per R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, D.Lgs. 163/2006.
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la Dichiarazione di cui all'Allegato "D" al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006;
- procura speciale nel caso di dichiarazione resa da procuratore speciale.

Nella compilazione della Dichiarazione di cui all'Allegato "C", gli ulteriori requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere così comprovati:

- le dichiarazioni di cui al punto III.2.1 del Bando di gara devono essere rese da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (costituito ovvero costituendo); nel caso di Consorzio, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento dell'attività;
- fatto salvo il possesso dell'intero requisito attestante il possesso cumulativo delle capacità economiche da parte del R.T.I. nel suo complesso ovvero dal Consorzio, la relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del R.T.I. (costituito ovvero costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte alla realizzazione del requisito.

**L'offerta tecnico- organizzativa e l'offerta economica contenute, rispettivamente, nelle buste 2 e 3, dovranno essere firmate o siglate in ogni pagina e sottoscritte nell'ultima:**

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di aggiudicazione della gara a un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nello Schema di Contratto .

## **Art. 6. AVVALIMENTO**

---

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, e in conformità all'articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta 1 - Documenti", la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere unitamente alle generalità impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione contraente a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto, ivi compresa l'eventuale proroga, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
- e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, ed anche dell'eventuale periodo di proroga o rinnovo, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

L'Amministrazione appaltante , e per essa le Commissioni giudicatrici , si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), del D. Lgs. n. 163/2006, e di quant'altro stabilito dall'art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006.

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo sub-lotto come sopra definito, pena l'esclusione dalla gara.

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all'utilizzazione del cd. 'avvalimento' tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

## **Art. 7. SUBAPPALTO**

---

1. Il subappalto della presente fornitura è soggetto all'osservanza delle modalità e dei limiti previsti dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006. Le ditte concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento ai fini della partecipazione alla presente procedura, fermo restando il limite della quota parte subappaltabile previsto dal comma 2 dell'art. 118, possono subappaltare prestazioni relative all'appalto nei confronti della/delle impresa/imprese ausiliaria/e per un valore complessivamente non superiore a quello per il quale è stato fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi del comma 10 dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006.
2. E' consentito il subappalto relativo alle eventuali opere edili, impiantistiche ed accessorie.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente di quanto subappaltato.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006.
- non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.